

## REGOLAMENTO (CEE) N. 906/90 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1990

che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio e che abroga il regolamento (CEE) n. 620/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in certe regioni di produzione del Belgio, con il regolamento (CEE) n. 620/90<sup>(3)</sup> sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in questo paese;considerando che l'andamento dell'epizoozia in Belgio ha indotto le competenti autorità a decidere di creare, a decorrere dal 24 marzo 1990, una « zona di sorveglianza »; che tale zona è descritta nella decisione 90/161/CEE della Commissione, del 30 marzo 1990, recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio<sup>(4)</sup>; che è pertanto temporaneamente vietata, in tale zona, la commercializzazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine non trattate termicamente;considerando inoltre che, a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio<sup>(5)</sup>, all'interno della zona di sorveglianza sono definite alcune zone di protezione; che nel raggio di 1 km intorno alle aziende colpite dall'epizoozia sono stati adottati provvedimenti veterinari eccezionali; che è pertanto opportuno adottare misure eccezionali di sostegno del mercato nella zona che si estende al di là dell'area delimitata dal raggio di 1 km fino al confine della zona di sorveglianza;

considerando che le restrizioni e gli obblighi connessi al trattamento termico disposto dalla decisione 90/161/CEE rischiano, in realtà, di arrecare un grave pregiudizio allo smercio delle carni prodotte nella zona di sorveglianza, nelle quale è imposta una limitazione alla libera circolazione; che inoltre tale smercio rischia di perturbare lo smercio dei prodotti originari di altre regioni del Belgio dato l'alto rischio di contaminazione; che, per prevenire l'ulteriore profusione dell'epizoozia, è quindi necessario escludere dal normale circuito dei prodotti destinati all'a-

limentazione umana la quota della produzione suina ottenuta nella zona di sorveglianza fissata il 24 marzo 1990 in Belgio e nelle zone di protezione in essa comprese, nonché procedere alla trasformazione di tali prodotti in prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana; che è pertanto opportuno abrogare gli aiuti all'ammasso privato disposto dal regolamento (CEE) n. 620/90;

considerando che è necessario fissare un prezzo d'acquisto per i suinetti e i suini vivi, in caso d'acquisto, da parte dell'organismo d'intervento, di suini allevati nella zona di sorveglianza e nelle zone di protezione in essa comprese, escluse le zone situate nel raggio di 1 km intorno alle aziende contagiate; che per evitare abusi è necessario escludere gli acquisti di suinetti ingrassati in un'azienda a ciclo chiuso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 12 aprile 1990 al 10 maggio 1990 l'organismo d'intervento del Belgio procede all'acquisto di suini vivi di peso superiore a 110 kg in media per partita e, se la situazione lo richiede, di suinetti di peso superiore a 25 kg in media per partita.

*Articolo 2*

1. Possono essere oggetto di acquisto esclusivamente i suini e i suinetti allevati nella zona di sorveglianza indicata nell'allegato II della decisione 90/161/CEE in aziende situate a oltre 1 km di distanza dalle aziende contagiate.

2. Gli acquisti di suinetti riguardano esclusivamente i suinetti non ingrassati in aziende a ciclo chiuso.

*Articolo 3*

Le operazioni di pesatura e di macellazione dei suini sono eseguite in modo da evitare la diffusione dell'epizoozia.

I suini sono trasportati immediatamente in una sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11, 1506 00 00 e 2301 10 00.

Le suddette operazioni avvengono sotto il controllo delle competenti autorità belghe.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 33.<sup>(4)</sup> GU n. L 90 del 5. 4. 1990, pag. 26.<sup>(5)</sup> GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.